

Statuto della Fondazione Rui

1.

È costituita in Roma la **Fondazione Rui (Residenze Universitarie Internazionali)**.

La sua attività, spiegata nel quadro internazionale dei rapporti della cultura, è intesa a promuovere ed incoraggiare iniziative per la formazione di universitari ed intellettuali.

A questo scopo, la Fondazione, che collabora con enti nazionali ed esteri aventi analoghe finalità e con istituzioni culturali anche internazionali, si propone di istituire e gestire collegi universitari per studenti italiani e stranieri (residenze universitarie internazionali), impartendovi insegnamenti interni a sussidio e complemento di quelli universitari.

2.

Per raggiungere questa esclusiva finalità, Fondazione Rui potrà anche:

a) conferire premi, borse di studio e sussidi a cittadini italiani, perché seguano in Italia o in altra Nazione corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico;

b) assegnare premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri, perché seguano in Italia corsi di studio, di perfezionamento o ricerche di carattere scientifico;

c) costituire ed incrementare biblioteche e centri bibliografici che possano essere di ausilio agli studiosi di qualunque nazionalità che seguano corsi di studio presso gli Atenei italiani;

d) promuovere attività culturali intese ad agevolare l'ambientamento degli studiosi e degli studenti stranieri nella vita sociale italiana, aiutandoli nello studio della lingua e facilitando loro la conoscenza delle istituzioni accademiche e del patrimonio artistico nazionale;

e) favorire la costituzione di centri di studio e l'organizzazione di corsi, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa propria alla formazione culturale della gioventù.

Eventuali attività commerciali sono comunque a carattere residuale e funzionale al perseguimento delle suddette finalità.

3.

Sono Fondatori coloro che concorrono alla costituzione e coloro che, nominati dal Consiglio di Amministrazione, cooperano allo sviluppo della Fondazione con la loro opera.

Sono Sostenitori coloro che, nominati dal Consiglio di Amministrazione, contribuiscono con una elargizione la cui misura è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

4.

La Fondazione non ha scopo di lucro né diretto né indiretto e provvede allo sviluppo delle proprie attività con i mezzi finanziari che le derivano:

- a) dalla dotazione iniziale;
- b) dalle elargizioni dei Fondatori e dei Sostenitori;
- c) dai proventi delle proprie iniziative, ivi comprese eventuali attività commerciali;
- d) da offerte, sovvenzioni, donazioni e lasciti sia per scopi generali che particolari attinenti alle finalità statutarie.

Vi è espresso divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale.

5.

La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, composto di nove membri, elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica tre anni e alla scadenza si rinnova del terzo dei Consiglieri più anziani con Fondatori designati a maggioranza del Consiglio di Amministrazione uscente.

6.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede agli atti necessari e utili alla efficienza della Fondazione e predispone i bilanci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, se lo ritiene opportuno per l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, un Direttore Generale.

Il libro dei verbali è tenuto a cura del Presidente e i singoli verbali sono firmati dal Presidente e dal Consigliere meno anziano che funge da segretario.

7.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e adotta, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti necessari, informandone il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano.

La rappresentanza spetta altresì a quei soggetti cui sia stata attribuita, conformemente alla normativa tempo per tempo vigente, nei limiti delle relative deleghe.

8.

Il Presidente può temporaneamente delegare singole facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o ad eventuali procuratori anche all'estero.

9.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione in seduta ordinaria deve essere fatta almeno tre volte l'anno.

La convocazione straordinaria è fatta in tutti i casi di urgente necessità su iniziativa del Presidente o su richiesta scritta di cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

10.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con l'intervento – anche mediante l'utilizzo mezzi di telecomunicazione - di almeno cinque membri ed a maggioranza degli intervenuti.

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dai tre quarti dei membri del Consiglio di Amministrazione.

11.

La vigilanza contabile sull'amministrazione della Fondazione è esercitata da un Collegio di tre Revisori dei conti nominati, per tre anni, rispettivamente, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Consigliere più anziano.

12.

Le cariche di Presidente, Consigliere di Amministrazione e Revisore dei conti sono gratuite e non possono dar diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute per la Fondazione previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

13.

Con regolamento interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, potranno essere emanate, se necessarie, le norme di esecuzione del presente Statuto.

14.

In caso di estinzione della Fondazione ogni sua attività patrimoniale dovrà essere devoluta alla persona giuridica con analoghe finalità o a fini di pubblica utilità che il Consiglio di Amministrazione crederà opportuno designare.

F.to Giuseppe Ghini

F.to Giovanni De Marchi notaio